

Decreto legge 19 giugno 2015, n. 78

**Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 19 giugno 2015,
n. 140 - Supplemento Ordinario n. 32**

Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali.

Convertito in legge, con modifiche, dalla L. 06.08.2015, n. 125 con decorrenza dal
15.08.2015.

Capo I Enti locali

Articolo 13 Ter

Misure per la città di Venezia

1. Per garantire l'effettiva attuazione degli interventi per la salvaguardia di Venezia, all'articolo 4, primo comma, della legge 29 novembre 1984, n. 798, dopo le parole: "a presiederlo," sono inserite le seguenti: "dal Ministro dell'economia e delle finanze,".

2. Al decreto legislativo 28 gennaio 1998, n. 19, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 7, comma 3, le parole: "una sola volta" sono sostituite dalle seguenti: "non più di due volte";

b) all'articolo 14:

1) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "La durata dell'incarico dei direttori di settore non può eccedere la durata dei programmi previsti per i dodici mesi immediatamente successivi alla scadenza del consiglio di amministrazione che li ha nominati";

2) il comma 3 è abrogato;

c) all'articolo 17, comma 2, le parole: "una sola volta" sono sostituite dalle seguenti: "non più di due volte".

(1)

(1) Il presente articolo è stato inserito dall'allegato alla legge di conversione, L. 06.08.2015, n. 125 con decorrenza dal 15.08.2015.